



Chiasso, 8 marzo 2016
Ris. mun. 295 / 7 marzo 2016

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

Signore e signori
Jessica Bottinelli
Mauro Lancianesi
Denise Maranesi
Giorgio Fonio
6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI JESSICA BOTTINELLI, MAURO LANCIANESI, DENISE MARANESI E GIORGIO FONIO, NONCHÉ ALLA SOLLECITATORIA DI JESSICA BOTTINELLI SULLA VALUTAZIONE DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI

Signore e signori Consiglieri comunali,

Con riferimento allo scritto summenzionato, osserviamo che secondo l'ABC del Consigliere comunale, nota della scheda 2, pag. IV/6, dall'interrogazione sono esclusi oggetti che toccano la sfera personale dei cittadini o che sono di esclusiva competenza o pertinenza del Municipio e di altre istanze.

Le attribuzioni del Consiglio comunale sono elencate nell'art. 13 della Legge organica comunale (LOC).

Per contro, giusta l'art. 110 cpv. 1. lett. e) LOC, la nomina dei dipendenti comunali, e quindi la relativa gestione del personale, è di esclusiva competenza dell'Esecutivo. Prova ne è che il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Chiasso regola ogni dettaglio del rapporto d'impiego con il dipendente, indicando che per ogni evenienza l'interlocutore è il Municipio.

Quindi, i contenuti esposti non possono formare oggetto d'interrogazione.

Nondimeno, si considera che i fatti hanno ciascuno un proprio peso specifico e che il Codice penale svizzero non si compone di una fattispecie, bensì di innumerevoli, e che per ciascuna è prevista una pena, a dipendenza di che cosa si tratta.

Non distinguere fra i diversi fatti e mettere tutto nel calderone dell'inchiesta penale è un fuor d'opera.

Inoltre si osserva che il Municipio è un organo collegiale, il quale decide a maggioranza, se non all'unanimità, e il singolo Municipale, da solo, non ha alcuna facoltà di fare alcunché. Giusta l'art. 100 LOC, un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC; i Municipali di Chiasso si attengono scrupolosamente a quanto previsto sopra; ne fanno fede i verbali delle rispettive sedute.

Come detto, nella gestione del personale, non è competenza del Legislativo sindacare l'operato del Municipio, a maggior ragione quando poi lo stesso viene anche sottoposto a quello di un giudice.

In ogni caso, il Municipio ha una linea chiara per quel che concerne la violazione dei doveri d'ufficio dei dipendenti, che, come consentito dalla legge, valuta da un punto di vista amministrativo, indipendentemente da quello penale, ambito per il quale non è competente, ritenuto che il contesto amministrativo e quello penale non necessariamente si identificano.

Il Municipio considera che la sanzione pone rimedio allo sbaglio commesso e che la pena ha il senso di una riparazione, per poter quindi continuare; a uno sbaglio corrisponde una sanzione e l'equilibrio è ricomposto; se in seguito non se ne annoverano di ulteriori, non è corretto rievocare lo sbaglio di un passato sempre più remoto e restare fermi, a fronte della vita in continua evoluzione.

L'importante è che la sanzione sia applicata allo sbaglio.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretto

